



STATUTO DELLE FONDAZIONI E DELLE RIDUZIONI

(Testo approvato dal Capitolo Generale 2022)

Art. 1.

Questo Statuto sulle Fondazioni e sulle Riduzioni è stato, formulato, corretto e approvato dal Capitolo Generale 2022.

Art. 2.

I Monasteri dell'Ordine Cistercensi sono: *sui juris*, cioè, Abbazie o Priorati conventuali; Priorati semplici, cioè, case dipendenti da un Monastero *sui juris*, dal Capitolo di una Congregazione o, in casi eccezionali, dal Capitolo Generale.

Art. 3

I Monasteri dell'Ordine Cistercense, nella tradizione, possono godere della piena autonomia fin dalla fondazione, o giungere gradatamente alla piena autonomia. Sono tre le specie di Monasteri Cistercensi:

- a) Abbazia
- b) Priorato conventuale
- c) Priorato semplice.

Art. 4

Ciò che è stabilito nel presente statuto circa i monasteri, vale a pari diritto per i monasteri di monaci e di monache, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto o che risulti chiaro dalla natura delle cose.

Art. 5

Le prescrizioni di questo Statuto riguardo alla fondazione di un nuovo monastero o alla riduzione di uno già esistente, aboliscono le consuetudini finora vigenti.

I. FONDAZIONE DI UN MONASTERO CISTERCENSE

Condizioni

Art. 6

Sorge un nuovo Monastero cistercense quando vi è la presenza di almeno tre professi solenni in una casa religiosa legittimamente istituita.

Art. 7

La fondazione di un nuovo Monastero cistercense *sui iuris* si realizza tenendo presente l'utilità della Chiesa e dell'Ordine. Per cui, prima di fondare un nuovo monastero, è necessario:

- a) considerare attentamente e ponderare bene l'opportunità della fondazione, specialmente se è già presente in quella località la vita monastica, per evitare che la fondazione debba essere soppressa;
- b) chiedere informazioni, soprattutto ai Superiori di altri Istituti Religiosi di Vita Consacrata, sulla pratica della vita cristiana nella regione, sulle vocazioni, sulla sensibilità religiosa presente nella popolazione e

su altre notizie che siano necessarie e utili per decidere su una fondazione, come la realtà culturale circostante;

c) scegliere un luogo idoneo alla fondazione e garantire le condizioni necessarie per condurre regolarmente la vita religiosa dei monaci, come avere un buon equilibrio generazionale, una buona formazione del nucleo fondatore e una buona pianificazione economica, e favorire le relazioni tra i monasteri dell'Ordine;

d) chiedere all'Ordinario Diocesano il previo consenso prescritto dal diritto, da darsi per iscritto per erigere una nuova casa religiosa;

e) Il Capitolo generale, sulla base di un rapporto scritto del monastero fondatore, verificherà l'adempimento di queste condizioni. Se il Capitolo generale non è riunito, questo potere spetta al Sinodo, che può delegarlo all'Abate generale e al suo Consiglio.

Autorità competente

Art. 8

L'autorità competente a fondare un nuovo monastero è l'autorità della Congregazione o dell'Ordine a norma di questo Statuto e delle Costituzioni delle singole Congregazioni o dell'Ordine, osservato quanto per il diritto deve essere osservato.

Per la fondazione di un nuovo monastero, è consigliabile che la comunità fondatrice sia seguita e accompagnata da un membro dell'Ordine e/o della Congregazione non direttamente legato alla fondazione.

Art. 9

Nella fondazione di un monastero di monache, dopo aver sentito dove c'è il parere del Padre Immediato, si richiede inoltre la licenza della S. Sede, come prescritto dal diritto¹.

L'autonomia

Art. 10

Una nuova fondazione, se non si tratta di un monastero *sui juris*, per lo stesso diritto non gode di alcuna autonomia, ma dipende in tutto dal monastero fondatore al quale appartiene, e secondo il diritto dal Capitolo della Congregazione, e gode di quell'autonomia che viene concessa dal Superiore del monastero fondatore, a norma del diritto.

Il monastero fondatore di un monastero che intende diventare autonomo fisserà una data prudente per il raggiungimento dell'autonomia da 20 a 25 anni. Se l'autonomia non viene raggiunta entro questo lasso di tempo, si dovrà rivalutare l'opportunità di continuare la fondazione o di chiuderla.

Il monastero fondatore deve garantire la maturità e la stabilità dei membri della casa fondata, mantenendo la vitalità monastica di entrambi.

Entrambe le case dovrebbero stabilire e mantenere una buona relazione, sia durante il processo di fondazione che una volta raggiunta l'autonomia della casa fondata, nello spirito della *Carta Caritatis*.

¹ cfr. CIC can. 609 §2.

II. SPECIE DI MONASTERI

IL PRIORATO SEMPLICE

Condizioni

Art. 11

Il Priorato semplice viene eretto secondo il diritto canonico se, si verificano le seguenti condizioni:

- a) una comunità monastica che comprenda almeno tre professi solenni compreso il Priore;
- b) luoghi adatti per esercitare la vita regolare;
- c) le condizioni nelle quali la comunità possa provvedere alle necessità della vita.

Autorità competente

Art. 12

Dà il consenso ad erigere un Priorato semplice, con il consenso del Capitolo conventuale del monastero *sui juris*:

- a) per i monasteri appartenenti ad una Congregazione, il Capitolo della Congregazione a norma delle Costituzioni delle singole Congregazioni, a meno che non sia stabilito diversamente nelle Costituzioni delle singole Congregazioni;
- b) per i monasteri incorporati direttamente all'Ordine, l'Abate Generale insieme al suo Consiglio, secondo la norma delle Costituzioni dell'Ordine.

Autonomia

Art. 13

Se non è già stabilito diversamente, secondo il diritto canonico un Priorato semplice non ha né propri membri né un proprio Capitolo conventuale, ma in tutto dipende dal monastero *sui juris* al quale appartiene o, come richiesto dal diritto, dal Capitolo della Congregazione, e gode di quella autonomia concessa dal Superiore del monastero *sui juris*, a norma del diritto.

Art. 14

I monaci che vivono nel Priorato semplice conservano i diritti Capitolari nel monastero *sui juris* secondo le Costituzioni delle singole Congregazioni.

IL PRIORATO CONVENTUALE

Condizioni

Art. 15

Nella fondazione di un monastero *sui juris* o nel passaggio di un Priorato semplice a monastero *sui juris*, oltre ai requisiti generali necessari per le fondazioni, si richiede ancora:

- a) una comunità monastica che comprenda un sufficiente numero di monaci, così che ci siano oltre il Priore conventuale almeno sette professi di voti solenni, i quali abbiano dichiarato di avere ferma intenzione di appartenere in modo stabile a questo monastero;
- b) le condizioni, nelle quali la nuova comunità possa provvedere da se stessa alle necessità della vita comunitaria;

c) la fondata speranza che ci siano candidati, da accogliere e formare per rafforzare ed aumentare la comunità o che ci sia sempre un numero congruo di monaci anche se provenienti da altri monasteri;

d) buona testimonianza di vita fraterna² in comune e luoghi adatti per esercitare la vita regolare.

Art. 16

Dalle condizioni previste dall'articolo 15 dello Statuto delle fondazioni e riduzioni per l'erezione di un priorato conventuale, il Capitolo generale può concedere una dispensa dietro presentazione di una relazione del Capitolo della congregazione nel caso di un monastero incorporato in una congregazione e di una relazione dell'Abate generale nel caso di un monastero incorporato direttamente nell'Ordine.

Art. 17

Non si elevi un Priorato semplice a monastero *sui juris* prima di avere la certezza della sua stabilità ed evoluzione.

Autorità competente

Art. 18

Dà il consenso ad erigere un Priorato conventuale, premesso il voto deliberativo del Capitolo del monastero dal quale dipende il Priorato semplice:

a) per i monasteri appartenenti ad una Congregazione, il Capitolo della Congregazione a norma delle Costituzioni delle singole Congrega-

² cfr. CIC can. 602.

zioni, a meno che non sia stabilito diversamente nelle Costituzioni delle singole Congregazioni;

b) per i monasteri al di fuori delle Congregazioni da incorporare direttamente all'Ordine, il Capitolo Generale o il Sinodo dell'Ordine, a norma delle Costituzioni dell'Ordine.

Nel caso della fondazione diretta di un Priorato Conventuale, per ottenere questo consenso è necessaria la previa presentazione e esame di un rapporto secondo i criteri richiesti nell'art. 7 del presente Statuto, davanti al Capitolo della Congregazione, o al Capitolo Generale o al Sinodo dell'Ordine, se corrisponde.

Art. 19

L'erezione di un monastero di monache inoltre avviene dopo aver sentito il parere del Padre Immediato, se ve n'è uno.

Autonomia

Art. 20

Il Priorato conventuale gode di autonomia, ha cioè diritti, doveri e privilegi concessi a un monastero *sui juris* dallo stesso diritto e da una legittima consuetudine.

L'ABBAZIA

Condizioni

Art. 21

Un Priorato conventuale può essere elevato ad Abbazia se, oltre ai requisiti generali necessari per le fondazioni e le condizioni prescritte nell'art. 15 di questo Statuto, è presente una comunità monastica che comprenda almeno tredici professi solenni, compreso il Superiore.

Art. 22

Dalle condizioni previste dall'articolo 21 dello Statuto delle fondazioni e riduzioni per l'erezione di un'abbazia, il Capitolo generale può concedere una dispensa dietro presentazione di una relazione del Capitolo della Congregazione nel caso di un monastero incorporato in una congregazione e di una relazione dell'Abate generale nel caso di un monastero incorporato direttamente nell'Ordine.

Autorità competente

Art. 23

Dà il consenso ad erigere un'Abbazia, avuto il consenso del Capitolo conventuale del monastero *sui juris*:

- a) per i monasteri appartenenti ad una Congregazione, il Capitolo della Congregazione a norma delle Costituzioni delle singole Congregazioni, dopo aver sentito il parere del Padre Immediato se ve n'è uno, a meno che nelle Costituzioni delle singole Congregazioni non si sia stabilito diversamente;
- b) per i monasteri al di fuori delle Congregazioni incorporati all'Ordine, il Capitolo Generale o il Sinodo dell'Ordine, a norma delle Costituzioni dell'Ordine e del presente Statuto.

Nel caso della fondazione diretta di un'Abbazia, per ottenere questo consenso è necessaria la previa presentazione e esame di un rapporto secondo i criteri richiesti nell'art. 7 del presente Statuto, davanti al Capitolo della Congregazione, o al Capitolo Generale o al Sinodo dell'Ordine, se corrisponde.

Art. 24

Un Priorato conventuale di monache è eretto in Abbazia dopo aver inoltre sentito il parere del Padre Immediato, se ve n'è uno.

Autonomia

Art. 25

L'Abbazia gode di autonomia, ha cioè diritti, doveri e privilegi concessi ad un monastero *sui iuris* dallo stesso diritto e da una legittima consuetudine.

III. RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEI MONASTERI

Art. 26

Se le condizioni che garantiscono l'autonomia di un monastero cominciano a venir meno (cfr. art. 7 e *Cor Orans 70*), il monastero può essere ridotto senza perdere la sua autonomia, passando da Abbazia a Priorato Conventuale, oppure perdendola gradualmente da casa *sui iuris* a casa affiliata, fino a perderla completamente e diventare un Priorato Semplice o essere soppresso. Per motivi di forza maggiore, un monastero può sempre essere soppresso direttamente, senza bisogno di ridurlo.

Tutte queste ragioni sono gravi e hanno ancora più peso quando la comunità non soddisfa il criterio principale: la persistente mancanza di vitalità necessaria per la trasmissione viva del carisma.

Qualsiasi decisione riguardante il processo di riduzione deve essere presa nella carità, cioè con il massimo senso di responsabilità, con esperienza e conoscenza della natura umana. Per questo motivo, poiché si tratta principalmente di processi molto dolorosi, la comunità deve essere accompagnata per un lungo periodo di tempo con grande sensibilità.

Bisogna discernere e decidere, facendolo gradualmente e nella carità. La comunità deve prepararsi passo dopo passo avendo un sostegno spirituale e psicologico, cercando l'adesione dei membri al processo. L'accompagnamento in questo processo è responsabilità del Padre Immediato in coordinamento con l'Abate Presidente e il suo consiglio, per i monasteri appartenenti a una Congregazione, o con l'Abate Generale e il suo consiglio, per i monasteri direttamente incorporati.

RIDUZIONE DI UN MONASTERO MANTENENDO L'AUTONOMIA

Condizioni

Art. 27

Quando il numero dei membri di un'abbazia scende a 8 e non si ricevono vocazioni da molto tempo, il Padre immediato, o in sua vece l'Abate Presidente, deve valutare con la comunità quale debba essere il suo cammino futuro.

Il Padre immediato, o in sua vece l'Abate Presidente, presenterà una relazione sulla situazione di questa comunità al Capitolo della Congregazione o, se la comunità è direttamente incorporata nell'Ordine, al Sinodo o al Capitolo generale. Questo rapporto dovrebbe permettere di valutare la salute spirituale della comunità, la sua situazione personale e finanziaria, nonché la sua possibilità di rigenerazione. Si deve tenere conto anche dell'ambiente socio-culturale del monastero.

Il Capitolo deve quindi valutare se sono necessarie misure concrete di sostegno e se il monastero può essere sostenuto in qualche modo. Si può anche prendere in considerazione la possibilità di ridurre il monastero a priorato conventuale, se ciò è utile per la comunità.

Autorità competente

Art. 28

Un'Abbazia è ridotta a Priorato conventuale

a) per decreto del Capitolo della Congregazione, a norma delle Costituzioni delle singole Congregazioni, se l'Abbazia appartiene ad una Congregazione;

b) per decreto del Capitolo Generale dell'Ordine a norma delle Costituzioni dell'Ordine se si tratta di un'Abbazia immediatamente incorporata all'Ordine.

Autonomia

Art. 29

Un'Abbazia ridotta a Priorato conventuale non perde l'autonomia di cui gode come monastero *sui juris* a norma del diritto.

RIDUZIONE DI UN MONASTERO PERDENDO L'AUTONOMIA

Condizioni

Art. 30

Se il numero dei membri di un'Abbazia o di un Priorato Conventuale scendono al di sotto di 7, il Padre Immediato inizierà un accompagnamento della comunità per valutare la salute spirituale della comunità, la sua salute fisica ed economica, e la sua capacità di rigenerazione.

Se, nel corso di questo accompagnamento, risulta che le condizioni menzionate nell'Art. 7 che assicurano l'autonomia della comunità vengono meno sostanzialmente o la comunità è ridotta a 5 membri,

senza la fondata speranza di vocazioni in grado di reintegrare il numero necessario per mantenere realmente l'autonomia, allora il Padre Immediato consiglierà al superiore della comunità di chiedere all'Abate Presidente o, se necessario, all'Abate Generale, di istituire la commissione *ad hoc*, istituita per le monache in *Vultum Dei Quaerere* e descritta in *Cor Orans*, per emettere un rapporto sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 7 del presente Statuto valutando la possibilità di perdere l'autonomia.

La commissione ad hoc è composta da:

- a) Per i monasteri incorporati ad una congregazione dell'Ordine, dall'Abate Presidente, da due superiori maggiori da lui liberamente scelti e dal superiore maggiore del monastero, o
- b) Per i monasteri direttamente incorporati all'Ordine, dall'Abate Generale, da due superiori maggiori da lui liberamente scelti e dal superiore maggiore del monastero autonomo;

Il rapporto di questa commissione deve stabilire:

- a) se la comunità può mantenere la sua autonomia, rimane un priorato conventuale,
- b) se la comunità non può mantenere la sua autonomia, e deve iniziare un processo di perdita graduale della sua autonomia, diventando:
 - i. un monastero affiliato ad un altro monastero;
 - ii. un Priorato Semplice, dipendente in tutto da un altro monastero.

Affiliazione

Art. 31

L'affiliazione di una comunità ad un'altra *sui iuris* serve ad aiutare, appoggiare e sostenere la comunità affiliata per superare le difficoltà che hanno portato all'affiliazione o per accompagnarla nella sua soppressione. Questa formula ha lo scopo di aiutare la comunità sia spiritualmente che materialmente, con i vincoli della carità ad accettare la propria realtà.

a) La comunità affiliata ad un altro monastero autonomo vede la sua autonomia sospesa e il suo superiore maggiore diventa il superiore maggiore del monastero al quale viene affiliata.

Dopo aver sentito il parere dei membri del monastero affiliato, il superiore maggiore del monastero affiliante nomina un superiore locale *ad nutum* per il monastero affiliato, secondo il diritto della Congregazione, se il monastero appartiene a una Congregazione, o dell'Ordine, se è incorporato direttamente.

b) I membri del monastero affiliato non sono integrati nel Capitolo del monastero affiliante, anche se prima dell'affiliazione è necessario il voto favorevole per maggioranza assoluta del Capitolo della comunità affiliante. La comunità affiliata può convocare Capitoli locali.

c) Il monastero affiliato conserva la capacità di ricevere candidati al noviziato, novizi per la professione e professi temporanei per la professione solenne, anche se il noviziato e la formazione iniziale devono svolgersi nel monastero affiliante.

Dopo essere stato votato dal Capitolo del monastero affiliante, la professione sarà fatta per il monastero affiliato.

d) Durante il periodo di affiliazione, le finanze dei due monasteri sono amministrare separatamente.

Art. 32

Un priorato conventuale di monaci è affiliato a una casa *sui iuris*,

a) per decreto dell'Abate Presidente e del suo consiglio, se si tratta di un monastero appartenente a una Congregazione,

b) per decreto dell'Abate Generale e del suo consiglio, se si tratta di un monastero direttamente incorporato all'Ordine,

sempre dopo essere stato richiesto dalla commissione *ad hoc* di cui all'art. 31.

Nel caso di un monastero di monache, l'affiliazione deve essere fatta dalla Santa Sede (cfr. *Cor Orans* 54).

Riduzione a Priorato Semplice

Art 33

Due anni dopo l'affiliazione di una comunità a un monastero sui iuris, si dovrà verificare se sussistono ancora le condizioni per cui la comunità è stata affiliata.

Se, dal risultato di questa verifica, ne consegue che la comunità rimane alle stesse condizioni, la comunità manterrà l'affiliazione. Se, invece, risulta che la situazione è già irreversibile, la comunità affiliata viene ridotta a Priorato semplice.

La comunità affiliata che viene ridotta a Priorato Semplice è pienamente integrata in un monastero autonomo, e perdendo la piena au-

tonomia di diritto. I suoi beni diventano parte del monastero da cui dipende, senza pregiudicare la volontà dei fondatori o benefattori, e i diritti legittimamente acquisiti.

Art. 34

Una comunità affiliata di monaci è ridotta a un Priorato semplice:

a) per decreto del Capitolo della Congregazione, secondo la norma delle Costituzioni di ogni Congregazione, se la comunità appartiene ad una Congregazione;

b) per decreto del Capitolo generale dell'Ordine o del Sinodo dell'Ordine a norma delle Costituzioni dell'Ordine quando tratta di una comunità immediatamente incorporata all'Ordine.

La riduzione di una comunità di monache affiliate a Priorato semplice spetta alla Sede Apostolica (cfr. CIC can. 616 par. 4), osservato quanto per il diritto deve essere osservato.

SOPPRESSIONE DI UN MONASTERO

Art. 35

La riduzione di una comunità affiliata a Priorato Semplice comporta di fatto la soppressione della comunità, anche se questa è avvenuta gradualmente.

La soppressione di una comunità, anche se è *sui iuris*, può essere effettuata direttamente per motivi gravi che la giustificano.

La comunità *sui iuris* può sempre richiedere la sua soppressione.

Art. 36

Una comunità *sui iuris*, dopo aver consultato il Vescovo Diocesano, può essere ridotta:

- a) per decreto del Capitolo della Congregazione, a norma delle Costituzioni delle singole Congregazioni, se il monastero *sui iuris* appartiene ad una Congregazione;
- b) per decreto del Capitolo Generale o del Sinodo dell'Ordine, a norma delle Costituzioni dello stesso Ordine, se si tratta di un monastero *sui iuris* incorporato immediatamente all'Ordine.

Un monastero affiliato è soppresso secondo l'art. 34.

Art. 37

La soppressione di una comunità *sui iuris* di monache legittimamente eretta spetta alla Sede Apostolica³, osservato quanto per il diritto deve essere osservato.

Art. 38

La soppressione può essere fatta integrando una comunità direttamente in un'altra come Priorato Semplice, o chiudendo il monastero e incardinando i suoi membri in altri monasteri della Congregazione o dell'Ordine.

Il decreto di soppressione deve indicare il modo di soppressione.

³ cfr. CIC can. 616 §4.

Art. 39

Quanto ai beni dell'Abbazia soppressa, si osservino le prescrizioni del diritto, nel rispetto della volontà dei fondatori o benefattori e dei diritti legittimamente acquisiti.

CONCLUSIONE

Art. 40

Le Congregazioni del nostro Ordine e i monasteri direttamente incorporati all'Ordine, nelle fondazioni e riduzioni future sono tenuti ad osservare le prescrizioni di questo Statuto finché il Capitolo Generale o il Sinodo dell'Ordine non stabiliranno diversamente, a norma delle Costituzioni dell'Ordine.